

Stagione Sportiva 2005/2006

COMUNICATO UFFICIALE N° 26 DEL 26 OTTOBRE 2005

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

1.1) COMUNICATO UFFICIALE N. 109/A DELLA F.I.G.C.

Trascriviamo qui di seguito il testo del c.u. n. 109/A della F.I.G.C.:

Il Consiglio Federale

- preso atto della richiesta formulata dalla Lega Nazionale Dilettanti tesa a regolamentare, per i soggetti partecipanti al Campionato Carnico, i termini relativi agli svincoli e i trasferimenti dei calciatori nonché alle domande di cambio di denominazione e di sede sociale e alle domande di fusioni di società;
- tenuto conto che lo svolgimento di detto Campionato in un periodo in cui è ferma l'attività ufficiale, impone la diversificazione delle date iniziali e finali di detti termini

delibera

di fissare i termini come segue:

a) Calciatori tesserati a titolo temporaneo

Il termine di scadenza di tale tipo di tesseramento viene prorogato fino al 30 ottobre 2006, con rientro automatico dei calciatori interessati alle Società di provenienza;

b) Svincolo di calciatori tesserati quali "giovani"

Per i calciatori "giovani", che abbiano compiuto il 15° anno di età, tesserati con vincolo annuale a favore delle Società che partecipano al Campionato Carnico 2005/2006, il termine del vincolo di tesseramento viene prorogato al 30 ottobre 2006;

c) Svincolo per rinuncia (ex art.107 delle N.O.I.F.)

Le liste di svincolo devono essere depositate da parte delle Società Carniche:

da lunedì 30 gennaio 2006

a lunedì 27 febbraio 2006

d) Trasferimenti di calciatori nell'ambito di Società partecipanti al Campionato Carnico

Il trasferimento di calciatori fra Società partecipanti al Campionato Carnico può avvenire:

da mercoledì 1 marzo 2006

a venerdì 28 aprile 2006

Le liste di trasferimento devono essere depositate o pervenire presso il Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, entro i termini di trasferimento sopra stabiliti;

e) Svincolo per la stipulazione di contratto da “professionista”

I calciatori tesserati per Società Carniche, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per Società di Serie A, B, C/1 e C/2 e richiedere il conseguente tesseramento:

da sabato 1° luglio 2006

a martedì 1° agosto 2006

vale la data di deposito o del timbro postale (art. 113 delle N.O.I.F.)

f) Domande di cambio di denominazione sociale, sede e fusioni:

da lunedì 30 gennaio 2006

a lunedì 27 febbraio 2006

PUBBLICATO IN ROMA 4 OTTOBRE 2005

IL SEGRETARIO
Francesco Ghirelli

IL PRESIDENTE
Franco Carraro

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

2.1) COMUNICATO UFFICIALE N. 46 L.N.D.

Trascriviamo qui di seguito il testo del C.U. N. 46 della L.N.D.:

Si pubblica, in allegato, il testo integrale del C.U. N. 104/A, della F.I.G.C., inerente la nomina della Commissione d'Appello Federale.

PUBBLICATO IN ROMA 11 OTTOBRE 2005

IL SEGRETARIO GENERALE

Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE

Carlo Tavecchio

COMUNICATO UFFICIALE N. 104/A

Il Consiglio Federale

- visto l'art. 31 dello Statuto Federale;

- su proposta del Presidente Federale

d e l i b e r a

di nominare la Commissione d'Appello Federale come da elenco allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA 4 OTTOBRE 2005

IL SEGRETARIO

Francesco Ghirelli

IL PRESIDENTE

Franco Carraro

All. A)

COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE

MARTELLINO CESARE	Primo Presidente
TORRI ETTORE	Presidente 2° sezione
BARBIERI VINCENZO	Vice Presidente 1° sezione
DE LUCA COMANDINI RAFFAELE	Vice Presidente 1° sezione
ARTICO SERGIO	Vice Presidente 2° sezione
D'IPPOLITO ADELCHI	Vice Presidente 2° sezione
ARDITA SEBASTIANO	Componente
AUSIELLO SANDRO	Componente
CERINI FRANCESCO	Componente
CIAMPOLI LUIGI	Componente
CIARDULLO MASSIMO	Componente
DEROMA SERAPIO	Componente
FOGLIA RAFFAELE	Componente
FONZO IGNAZIO GIOVANNI	Componente
FORTINO VINCENZO	Componente
GIUBILARO ALDO	Componente
GOLDONI UMBERTO	Componente
GUARNOTTA LEONARDO	Componente
LABATE CONSOLATO	Componente
MASTRANDREA GERARDO	Componente
MELANDRI MARCELLO	Componente
PORCEDDU CARLO	Componente
PORPORA DOMENICO	Componente
RAIMONDI SANDRO	Componente
RICCIARDI EDILBERTO	Componente
SCALINGI FEDERICO	Componente

SPERANDIO SANDRO	Componente
TROVATO PIERGIORGIO	Componente
VERUSIO FRANCESCO	Componente
ZOPPELLARI MARIO	Componente
BRAVI CARLO	Rappresentante A.I.A.

2.2) COMUNICATO UFFICIALE N. 47 L.N.D.

Trascriviamo qui di seguito il testo del C.U. N. 47 della L.N.D.:

Si pubblica, in allegato, il testo integrale del C.U. N. 106/A, della F.I.G.C., inerente la modifica dell'art. 26 del C.G.S..

PUBBLICATO IN ROMA I'11 OTTOBRE 2005

IL SEGRETARIO GENERALE

Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE

Carlo Tavecchio

COMUNICATO UFFICIALE N. 106/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno un adeguamento normativo all'art. 26 del Codice di Giustizia Sportiva;
- Visto l'art. 24, comma 2 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di modificare l'art. 26 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo di seguito riportato.

CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA

VECCHIO TESTO
Art. 26

Commissione d'Appello Federale

NUOVO TESTO
Art. 26

Commissione d'Appello Federale

1. La Commissione d'Appello Federale (C.A.F.) è competente a giudicare in ultima istanza sulle impugnazioni avverso le decisioni delle Commissioni disciplinari, nonché della Commissione tesseramenti e della Commissione vertenze economiche nei casi indicati nella parte III del presente Codice.

presente Codice, **nonché della Commissione disciplinare del Settore Tecnico nei casi**

2. La C.A.F., nominata dal Consiglio federale su proposta del Presidente federale, per la durata di un quadriennio, è composta da due Presidenti di sezione, uno dei quali è designato quale Primo

previsti dall'art. 36 del Regolamento del Settore stesso.

Giudica altresì nei procedimenti per

Presidente, e da almeno quattordici componenti. **revocazione.**

Con le stesse modalità possono essere nominati **La C.A.F. giudica, in prima istanza, in ordine ai procedimenti disciplinari riguardanti i dirigenti federali.**

3. La C.A.F. è articolata in due sezioni, con competenza prevalente, rispettivamente, per le competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti e per quelle organizzate dalle Leghe professionistiche, le quali si riuniscono nella sede o nelle sedi designate all'inizio di ogni stagione sportiva dal Consiglio federale, su proposta del Primo Presidente della C.A.F.. La C.A.F. può articolarsi in ulteriori sezioni o sottosezioni, i cui Presidenti sono nominati al proprio interno dalla stessa C.A.F..

2. La C.A.F., nominata dal Consiglio federale su proposta del Presidente federale, per la durata di un quadriennio, è composta da due Presidenti di sezione, uno dei quali è designato quale Primo Presidente, e da almeno quattordici componenti.

Con le stesse modalità possono essere nominati due Vice-presidenti *per Sezione.*

~~3. La C.A.F. è articolata in due sezioni, con competenza prevalente, rispettivamente, per le competizioni organizzate dalle Leghe Professionistiche e per quelle organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti. Le quali si riuniscono nella sede o nelle sedi designate all'inizio di ogni stagione sportiva dal Consiglio federale, su proposta del Primo Presidente della C.A.F.. La C.A.F. può articolarsi in ulteriori sezioni o sottosezioni, i cui Presidenti sono nominati al proprio interno dalla stessa C.A.F..~~

4. La C.A.F. giudica con la presenza del Presidente o del Vice-presidente e di quattro componenti. **4. La C.A.F si riunisce nella sede federale. Per particolari esigenze, il Presidente può indicare una sede diversa.**

5. Alle riunioni della C.A.F. partecipa, a titolo consultivo in materia tecnico-agonistica, un rappresentante dell'A.I.A. designato dalla stessa.

5. La C.A.F. giudica con la presenza del Presidente o del Vice-presidente e di quattro componenti.

6. Il Primo Presidente può disporre che la C.A.F. si pronunci a Sezioni Unite, nella sede indicata dallo stesso Presidente, sugli appelli che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni, ovvero su quelli che presentano una rilevante questione di principio.

6. Alle riunioni della C.A.F. partecipa, a titolo consultivo in materia tecnico-agonistica, un rappresentante dell'A.I.A. designato dalla stessa.

7. Il Primo Presidente può disporre che la C.A.F. si pronunci a Sezioni Unite, sugli appelli che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni, ovvero su quelli che presentano una rilevante questione di principio.

La C.A.F. a Sezioni Unite giudica con la presenza del Primo Presidente e di almeno sei componenti.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Francesco Ghirelli

Franco Carraro

2.3) COMUNICATO UFFICIALE N. 48 L.N.D.

Trascriviamo qui di seguito il testo del C.U. N. 48 della L.N.D.:

Si pubblica, in allegato, il testo integrale del C.U. N. 107/A, della F.I.G.C., inerente la modifica dell'art. 1, commi 1, 9 e 10, e l'allegato 3) "informativa all'interessato" dell'appendice al Regolamento dell'Attività Antidoping.

PUBBLICATO IN ROMA I'11 OTTOBRE 2005

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Massimo Ciaccolini

Carlo Tavecchio

COMUNICATO UFFICIALE N. 107/A

Il Consiglio Federale

- preso atto degli adeguamenti richiesti dal CONI, per l'approvazione definitiva da parte della Giunta Nazionale dell'appendice al Regolamento dell'Attività Antidoping approvato nella riunione del 16.08.2005;
- visto l'art. 24 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di modificare l'art. 1, commi 1, 9, e 10, e l'allegato 3) "Informativa all'interessato" dell'appendice al Regolamento dell'Attività Antidoping secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 OTTOBRE 2005

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Francesco Ghirelli

Franco Carraro

ALLEGATO SUB A)

ART. 1

Commissione Federale Antidoping

1. È istituita con sede in Roma la Commissione Federale Antidoping, ai sensi dell'art. 11.5 del Regolamento dell'attività antidoping.
2. La Commissione, per l'espletamento dei compiti di cui al successivo comma 3, si avvale di una Segreteria, messa a disposizione dalla Federazione in uno ai mezzi per il funzionamento della Commissione.
3. La Commissione - nel rispetto delle direttive del C.O.N.I.-NADO e ferma restando l'attività di supporto nell'ambito delle procedure inerenti al gruppo di monitoraggio degli atleti (RTP), alle

informazioni sulla reperibilità (whereabouts) ed alle esenzioni a fini terapeutici (TUEs) - ha il compito di:

- a) elaborare, al fine di studio e proposta, progetti e piani di controlli antidoping in gara e fuori gara;
- b) mantenere, secondo le direttive del Presidente Federale o del Vice-Presidente Federale delegato, rapporti e contatti operativi, nella materia dell'antidoping e al fine dei controlli, con gli organismi ufficiali preposti;
- c) provvedere alla predisposizione e segretazione delle buste contenenti le sequenze numeriche, delle buste destinate al sorteggio, e, per quanto di competenza, delle buste contenenti l'atto dispositivo del controllo in gara;
- d) svolgere tutte le attività intestate dal Regolamento e dalla presente Appendice ai Rappresentanti federali ovvero coordinare e controllare le attività svolte dai Rappresentanti antidoping di cui all'art. 2 della presente Appendice, procedendo anche alla loro designazione per singole gare;
- e) informare anche documentalmente il C.O.N.I.-NADO dell'attività svolta ed i competenti Organi di fatti integranti violazioni delle norme del regolamento o della presente Appendice;
- f) svolgere ogni altra funzione nella materia demandata dal Presidente Federale o dal Vice-Presidente delegato.

4. La Commissione è composta da un Presidente, due Vice-Presidenti e da un numero di membri determinato dal Consiglio Federale. Almeno uno dei componenti deve avere la qualità di medico tesserato per la FMSI.

5. La Commissione è nominata per un quadriennio olimpico dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale sentiti i due Vice-Presidenti Federali.

6. La Commissione dura in carica sino al termine della stagione sportiva nella quale termina il quadriennio olimpico, indipendentemente dalle vicende che possano interessare gli Organi Federali e rimane in carica sino alla nuova nomina.

7. Ove la nomina intervenga nel corso del quadriennio olimpico, la Commissione dura in carica secondo la previsione contenuta nel comma 6.

8. I componenti della Commissione, i Rappresentanti federali e i componenti la Segreteria sono tenuti al vincolo di riservatezza assoluta su tutto quanto attiene all'attività antidoping.

9. I componenti la Commissione, i Rappresentanti federali e i componenti la Segreteria non possono avere cariche né incarichi dalle società sportive affiliate alla Federazione, né possono avere incarichi di assistenza professionale continuativa ovvero di assistenza o simile attività in materia di doping con tesserati per la Federazione, ~~fatta salva deroga da parte del Presidente Federale o del Vice-Presidente Federale delegato.~~

10. La violazione del divieto previsto dal comma 9 comporta la decadenza **immediata** dalla ~~funzione rivestita. La decadenza è dichiarata dall'Organo che ha provveduto all'assegnazione della~~ funzione **carica o dall'incarico rivestito**.

11. Il provvedimento di nomina della Commissione viene trasmesso al CONI-NADO per l'approvazione.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

INFORMATIVA ALL'INTERESSATO

La informiamo, anche ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali – consolidato con la legge 26 febbraio 2004, n. 45 di conversione, che i dati e le informazioni che Le sono richiesti con il tesseramento per il rispetto della vigente normativa **sulla tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping**, sono necessari ai fini della partecipazione all'attività sportiva organizzata dalla Federazione Sportiva Nazionale.

I dati da Lei forniti saranno utilizzati per tutti i trattamenti - nei limiti stabiliti da leggi o regolamenti - necessari alla definizione della Sua "partecipazione" all'attività sportiva conseguente al tesseramento federale.

A seguito dell'entrata in vigore del Codice WADA, i titolari del trattamento dei dati personali in materia di doping con a fianco indicate le strutture responsabili sono:

WADA European Office Lausanne

www.wada-ama.org Avenue du Tribunal – Fédéral 34 – 1005 Lausanne Switzerland

Tom Dielen Director Regional Office tel. + 41 213434345 fax + 41 213434341 e-mail sibille.villard@wada-ama.org,

Alain Garnier Director Medical tel. + 41 213434346 fax + 41 213434341 e-mail sibille.villard@wada-ama.org

Sibylle Villard Assistant tel. + 41 213434350 fax + 41 213434341 e-mail sibille.villard@wada-ama.org

CONI

Commissione Antidoping

www.coni.it

Commissione Scientifica Antidoping

Comitato per l'Esenzione a Fini Terapeutici

Comitato Etico

Ufficio di Procura Antidoping

Giudice di Ultima Istanza in materia di doping

Stadio Olimpico – Curva Sud – 00194 Roma Italia

Tel. +39 06 36851 fax +39 06 36857877 e-mail antidoping@coni.it

FIGC

Segreteria Federale

<http://www.figc.it/>

Commissione Federale Antidoping

Organi di Giustizia

Tel. +390684911 fax +390685213416 e-mail antidoping@figc.it

L'ufficio di supporto della CONI Servizi spa alle predette strutture antidoping del CONI è:

~~Coordinamento Attività Antidoping~~

Supporto agli Organi di Giustizia e garanzia dello sport.

Stadio Olimpico – Curva Sud – 00194 Roma - Italia

Tel. +39 06 36851 fax +39 06 36857877 e-mail antidoping@coni.it

L'ufficio della CONI Servizi spa responsabile dell'emissione di comunicati e notizie relativi ad atti, informazioni, disposizioni, provvedimenti delle strutture antidoping del CONI è:

Comunicazione e Rapporti con i Media

Foro Italice 00194 Roma – Italia

Tel. +39 06 36851 fax +39 06 36857106 e-mail comunicazione@coni.it

Si ricorda che con il tesseramento e/o rinnovo vengono accettati il Regolamento antidoping CONI attuativo del Codice Mondiale WADA, il Programma Mondiale Antidoping elaborato dalla WADA, nonché quelli elaborati dal CONI e dalla FSN di appartenenza.

La informiamo che in qualità di interessato sono fatti salvi i Suoi diritti di cui all'art. 7 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e/o integrazioni.

Il/La sottoscritto/a Segretario Generale della Federazione _____

(firma)

(luogo, data e timbro)

per presa visione ed accettazione

NOME E COGNOME DEL TESSERATO¹: _____

(firma)

(luogo e data)

¹ Per il minore firma di chi esercita la patria potestà

DICHIARAZIONE

(da redigersi in carta libera)

Il/La sottoscritto/a tesserato/a

Nato/a _____ il

residente in _____ C.A.P.

Via _____

Tel _____

Federazione di appartenenza _____ Tessera federale n. _____

firmando il presente documento, riconosce di aver letto, compreso ed accettato integralmente le normative **statuali sulla tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping, le disposizioni emanate** da WADA, CONI e Federazione Sportiva nazionale in materia, nonché l'informativa ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali – consolidato con la legge 26 febbraio 2004, n. 45 di conversione, ai fini della “partecipazione” all’attività sportiva

dichiara

di autorizzare il trattamento dei dati forniti ai fini della “partecipazione” all’attività sportiva **e che la effettiva partecipazione alla stessa è subordinata al conseguimento della idoneità alla pratica sportiva, ai sensi della normativa vigente sulla tutela sanitaria e sulla lotta al doping.**

(firma) ²:

(luogo e data)

Il Segretario Generale della Federazione _____ **dichiara che** il titolare del trattamento dei dati per la Federazione sportiva è:

(firma)

(luogo, data e timbro)

² Per il minore firma di chi esercita la patria potestà

2.4) COMUNICATO UFFICIALE N. 52 L.N.D.

Trascriviamo qui di seguito il testo del C.U. N. 52 della L.N.D.:

Si pubblica, in allegato, il testo integrale del C.U. N. 113/A, della F.I.G.C., inerente la nomina del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 OTTOBRE 2005

IL SEGRETARIO GENERALE

Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE

Carlo Tavecchio

COMUNICATO UFFICIALE N. 113/A

Il Presidente Federale

- Preso atto delle designazioni pervenute da parte della Lega Nazionale Dilettanti e dall'Associazione Italiana Allenatori Calcio;

ha provveduto alle seguenti nomine:

Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti

Presidente	Tito Lucrezio	MILELLA
Vice Presidenti	Fausto	SEVERINI
Arbitri designati dalla L.N.D.	Roberto	CUCCHIARI
Arbitri designati dalla A.I.A.C.	Antonio	BARATTA
	Ivano	CORRADA
	Cesare	DOBICI
	Gabriele	GIOVANNINI
	Patrizio	LEOZAPPA
	Damiano	PALLOTTINO
	Mario	ROSSINI
	Roberto	SANTANIELLO
	Guglielmo	SCARLATO
	Vincenzo	TRAMONTANO
	Angelo	AGUS
	Paolo	BARTALUCCI

Sergio	CACIOLINI
Domenico	CARRETTA
Mauro	DALL'AGLIO
Ennio	DI MARZIO
Gino	GIACCHI
Vincenzo	LOGOZZO
Vittorio	RUSSIANO
Sebastiano	SCARFATO
Mariano	SILVELLO

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 OTTOBRE 2005

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Francesco Ghirelli

Franco Carraro

2.5) COMUNICATO UFFICIALE N. 53 L.N.D.

Trascriviamo qui di seguito il testo del C.U. N. 53 della L.N.D.:

Si pubblica, in allegato, il testo integrale del C.U. N. 114/A, della F.I.G.C., inerente il ripristino dei termini e delle modalità regolamentari nei procedimenti per illecito sportivo e illecito amministrativo.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 OTTOBRE 2005

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Massimo Ciaccolini

Carlo Tavecchio

COMUNICATO UFFICIALE N. 114/A

RIPRISTINO DEI TERMINI E DELLE MODALITA' REGOLAMENTARI NEI PROCEDIMENTI PER ILLECITO SPORTIVO E ILLECITO AMMINISTRATIVO

Il Presidente Federale

rilevato che sono venuti a cessare i motivi che avevano originato il provvedimento di abbreviazione dei termini idoneo a far pervenire a rapida soluzione i procedimenti per illecito sportivo e illecito amministrativo ha stabilito che, dalla data del presente Comunicato, le disposizioni procedurali emanate con il comunicato Ufficiale n. 208/A del 21.04.2005 devono intendersi abrogate e quindi per tali procedimenti viene ripristinata la validità dei termini e delle norme procedurali previsti dal "Codice di Giustizia Sportiva".

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 OTTOBRE 2005

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Francesco Ghirelli

Franco Carraro

2.6) COMUNICATO UFFICIALE N. 54 L.N.D.

Trascriviamo qui di seguito il testo del C.U. N. 54 della L.N.D.:

Assemblea Amministrativa L.N.D.

L'Assemblea Amministrativa della Lega Nazionale Dilettanti è convocata per

SABATO 29 OTTOBRE 2005

Presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano - Via G. D'Annunzio, 138 - Firenze, alle ore 14.00 in prima convocazione, ed alle ore 15.00 in seconda convocazione, per l'esame, la discussione e le decisioni in merito agli argomenti contenuti nel seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Verifica poteri
2. Costituzione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea
3. Approvazione del Rendiconto Consuntivo della L.N.D. relativo alla Stagione Sportiva 2004/2005 ed esame e discussione della relazione
4. Varie ed eventuali.

L'Assemblea sarà regolata dalle norme regolamentari vigenti alla data di svolgimento della stessa.

Le operazioni di verifica poteri e scrutinio saranno svolte dalla Commissione Disciplinare della L.N.D.

La verifica poteri sarà effettuata presso la sede dell'Assemblea a partire dalle ore 13.00 del 29 ottobre 2005.

Il presente Comunicato costituisce formale convocazione per gli aventi diritto ai sensi delle vigenti norme regolamentari.

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 OTTOBRE 2005

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

(Massimo Ciaccolini)

(Carlo Tavecchio)

2.7) COMUNICATO UFFICIALE N. 55 L.N.D.

Con plico a parte viene inviato alle Società partecipanti al Campionato Regionale Juniores il testo del Comunicato Ufficiale della L.N.D. N. 55 inerente il Regolamento della Fase Nazionale del Campionato "Juniores" Dilettanti – Stagione Sportiva 2005/2006.

2.8) CIRCOLARE N. 10 DELLA L.N.D. – UFFICIO STUDI TRIBUTI

Si trascrive qui di seguito il testo della Circolare n. 10 della L.N.D. relativo ad una nota dell'Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C.

ESENZIONE DALL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' PER LE SOCIETA' E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Le disposizioni in materia di imposta sulla pubblicità recate dall'art. 1, comma 470 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005) e dall'art. 7-octies, comma 2, della legge 31 marzo 2005, n. 43, che ha convertito in legge il D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, non sono state sufficientemente chiare e si sono prestate a differenti interpretazioni, ancorché la *ratio legis*, come, peraltro specificato dallo stesso Sen. Salerno, proponente l'originaria disposizione, fosse quella di esonerare tutte le società e le associazioni sportive dilettantistiche per la pubblicità realizzata negli stadi con capienza inferiore ai 3000 posti.

La problematica è sorta dal momento che nelle norme è stato **erroneamente** fatto riferimento al D.P.R. n. 640 del 26 ottobre 1972, concernente l'imposta sugli spettacoli, cosicché da alcune amministrazioni comunali la norma è stata interpretata nel senso che i proventi della pubblicità non concorrono più alla formazione della base imponibile dell'imposta sugli spettacoli.

E' necessario evidenziare che la pubblicità cartellonistica non ha mai concorso alla formazione della base imponibile dell'imposta sugli spettacoli e che la medesima imposta sugli spettacoli, che gravava sull'ammontare dei biglietti d'ingresso e sui soli proventi di sponsorizzazione e non di quelli della pubblicità, è stata abrogata a far tempo dal 1° gennaio 2000.

Se l'intenzione del Legislatore fosse stata, come erroneamente sostengono alcune amministrazioni comunali, quella di esonerare i proventi pubblicitari dall'imposta sugli spettacoli, tenendo conto di quanto sopra evidenziato, la disposizione recata dalla Finanziaria 2005, non avrebbe avuto alcun motivo di essere emanata.

Malgrado, poi, la successiva norma di cui all'art. 7-octies, comma 2 della legge n. 43/2005, abbia fatto esplicito riferimento anche all'imposta sulla pubblicità, alcune amministrazioni comunali insistono ancora nell'adottare una differente interpretazione fondata, ovviamente al fine di fare cassa, sulla poca chiarezza anche della medesima successiva disposizione.

Altre amministrazioni comunali, adottando criteri interpretativi più aderenti allo spirito della legge, hanno, invece, concesso l'esenzione dall'imposta sulla pubblicità alle società dilettantistiche.

Al fine di fare definitiva chiarezza sulla legittima spettanza dell'esenzione, è stato predisposto un emendamento da introdurre nella Finanziaria 2006 che è all'esame del Parlamento.

E' auspicabile che, malgrado le oggettive difficoltà che l'intero provvedimento potrà incontrare sul suo cammino, possa essere resa finalmente applicabile, senza ulteriori incertezze, la norma recata dalla precedente Finanziaria 2005.

Se ciò avverrà, il problema sarà definitivamente risolto.

In caso contrario, è consigliabile instaurare con le amministrazioni comunali un contenzioso dinanzi ai giudici tributari, i quali avranno la possibilità di interpretare nel senso voluto dal Legislatore, seppure in modo non del tutto esaustivo, la disposizione agevolativa concedendo l'esenzione dal tributo.

Resta, comunque, inteso che **questa Lega esprime soltanto il proprio, peraltro, motivato parere** sulla spettanza dell'esenzione, lasciando alle singole società la valutazione sull'opportunità o meno di instaurare l'iter contenzioso, tenendo anche conto, caso per caso, dell'entità del tributo e delle eventuali sanzioni in caso di soccombenza, le quali, peraltro, potrebbero non essere applicate stante la incertezza della norma.

2.9) CIRCOLARE N. 11 DELLA L.N.D.

Si trascrive qui di seguito il testo della Circolare n. 11 della L.N.D. riportante la nota del 12 ottobre 2005, prot. 376.1/ADS/Segr pervenuta dalla Segreteria Federale della F.I.G.C., inerente le modalità di iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal C.O.N.I..

Oggetto: Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche

Si informa che la Giunta Nazionale del 9 settembre 2005 ha stabilito che, entro la fine del mese di ottobre, sarà attivato sul sito del CONI, senza ulteriori slittamenti, il collegamento tramite via internet per consentire l'iscrizione delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche nel Registro Nazionale.

Si invitano pertanto, i Presidenti delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate, Enti di Promozione Sportiva e Comitati territoriali del C.O.N.I., a trasmettere questa comunicazione, unitamente a quanto già espresso nelle precedenti lettere inviate, dando pubblicità all'evento anche attraverso i siti internet ed i propri comunicati stampa e quant'altro utile per divulgare la notizia ampiamente.

Con l'occasione, si ricorda che l'iscrizione sarà garantita soltanto a quelle associazioni e società che sono in regola con l'adeguamento statutario.

Attualmente in Internet, è disponibile una versione del programma "DEMO" per dare l'opportunità agli interessati di esercitarsi con l'iscrizione on-line, in particolare con il formulario che dovrà essere riempito in ogni sua parte e che sarà utilizzato per realizzare una Guida in Linea efficace.

Rammentando quanto sia attesa la partenza di questo Registro, si sollecitano ancora una volta, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Associate e gli Enti di Promozione Sportiva a cui il Consiglio Nazionale ha collegato il riconoscimento delle associazioni/società ai fini sportivi, inadempienti relativamente all'aggiornamento dei dati di affiliazione 2004-2005, ad inviare i file richiesti con immediatezza all'indirizzo: servizi@coni.it

Confidando nella vostra responsabile e consapevole collaborazione per assicurare la dovuta assistenza alle Società e per evitare il danno d'immagine che può comportare un'errata partenza del Registro si inviano i più cordiali saluti.

Raffaele Pagnozzi

Il Segretario Generale

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1) TRASFERIMENTI SUPPLETIVI (ART. 104 N.O.I.F.)

Si riportano, qui di seguito i termini stabiliti dalla L.N.D. e resi noti con il c.u. n. 93 del 22.03.2005 della L.N.D., (inviato in allegato con il c.u. n. 32 del 30.03.2005 dello scrivente Comitato Regionale) inerenti i trasferimenti suppletivi:

.. OMISSIS ..

b) da sabato 29 ottobre (fino ore 12.00 nell'ipotesi di deposito in Comitato o Divisione) a lunedì 14 novembre 2005 (ore 19.00).

Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.)

Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati Regionali e alle Divisioni di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre che l'accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti.

Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei trasferimenti, anche presso i Comitati Provinciali della Regione di appartenenza della Società cessionaria.

3.2) SVINCOLO PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO – GIOCATORI CAMPIONATO CARNICO (ART. 32 BIS-TER N.O.I.F.)

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 32 bis, comma 3 delle N.O.I.F. si precisa che tutti i calciatori tesserati per le Società partecipanti al Campionato Carnico che hanno compiuto il 25° anno di età entro il 30.06.2005, potranno far pervenire l'istanza di svincolo a mezzo lettera raccomandata o telegramma al Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, Via Milano, 15 34132 Trieste, **dal termine del Campionato al 22 novembre 2005.**

3.3) DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare del Comitato Regionale del F.V.G., costituita dal cav. Alberto De Colle, Presidente, sig. Mario Delich e sig. Guido Balestra, componenti, e con la partecipazione, per quanto di competenza, del rappresentante dell'A.I.A., sig. Adriano Giordano, nel corso della riunione del 13 ottobre 2005 ha assunto la seguente decisione:

RICORSO DELL'A.S.D. ARDITA DI FORNI AVOLTRI AVVERSO I SEGUENTI PROVVEDIMENTI:

1 – SQUALIFICA PER UNA GIORNATA DEI GIOCATORI TURETTA DAVIDE E FURLANI PIERO

2 – SQUALIFICA FINO AL 28 FEBBRAIO 2006 DEL GIOCATORE TACH MATTEO

3 – SQUALIFICA FINO AL 12 NOVEMBRE 2005 DELL'ALLENATORE ALLOTTA CLAUDIO

La Commissione,

- Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara ARDITA / BORDANO del 25.09.2005, valida per il Campionato di 3ª categoria del Campionato Carnico;
- Visti i provvedimenti del Giudice Sportivo, pubblicati sul C.U. n° 21 del 28 settembre 2005 del Comitato Locale di Tolmezzo;
- Letto il ricorso della società A.S.D. ARDITA con il quale contesta il contenuto del rapporto arbitrale, riferito non rispondente al vero, con argomentazioni generiche e prive di pregio, seppur in parte supportate da dichiarazione di persona degna di fede, che comunque non può essere presa in considerazione, così come la richiesta di confronto con l'arbitro, attività quest'ultima riservata, se ritenuta necessaria in particolari situazioni, all'organo giudicante;

- Rilevato che:
- 1 - non sono impugnabili in alcuna sede i provvedimenti di squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara (art. 41 del Codice di G. S.)
- 2 e 3 - il rapporto dell'arbitro fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione delle gare (art. 31 del Codice di G.S.), con esclusione, come nel caso di specie, di qualsiasi altro mezzo di prova di parte,

P.Q.M.

respinge il ricorso proposto perché ritiene congrui i provvedimenti adottati dal G.S. del Comitato Locale di Tolmezzo e ordina l'incameramento della tassa reclamo.

4. CAMPIONATO CARNICO 2004/2005

4.1) RISULTATI GARE DI SPAREGGIO

GARA DI SPAREGGIO PER DETERMINARE LA TERZA SQUADRA PROMOSSA DALLA 2[^] CATEGORIA IN 1[^] CATEGORIA

gara 23/10/2005	
STALIS - ILLEGIANA	0 - 1

La POL. ILLEGIANA viene promossa in 1[^] Categoria del Campionato Carnico 2005/2006.

Un sentito ringraziamento all' A.S.D. Moggese per l'ospitalità e per la buona funzionalità dell'impianto.

GARA DI SPAREGGIO PER DETERMINARE LA SQUADRA PRIMA CLASSIFICATA IN 3[^] CATEGORIA

gara 23/10/2005	
VAL DEL LAGO - SAN PIETRO	3 - 1

Dopo lo spareggio, l' A.S.D. VAL DEL LAGO si classifica al primo posto della 3[^] Categoria del Campionato Carnico 2004/2005.

Un sentito ringraziamento all' A.S.D. Rigolato per l'ospitalità e per la buona funzionalità dell'impianto.

4.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

I Giudici Sportivi, avv. Luigi Pugnetti (effettivo) e la dr. Orietta Lunazzi (sostituto), nella seduta del 25 ottobre 2005, hanno adottato in base alle risultanze degli atti ufficiali, i seguenti provvedimenti disciplinari:

3[^] CATEGORIA

A CARICO DI CALCIATORI

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una giornata effettiva di gara seguito 4^ ammonizione: CUCCHIARO Fabio (Val del Lago);

1^recidività: PONTIL CESTE Nicola (S. Pietro).

5. ORARIO COMITATO

Si comunica che, a far data dal 25 ottobre 2005, il Comitato sarà aperto al pubblico nelle giornate:

- **MARTEDI'** dalle ore 18.00 alle ore 19.00;
- **VENERDI'** dalle ore 17.30 alle ore 19.00.

ATTIVITA' AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

1. COMITATO REGIONALE

1.1) CENSIMENTO ATTIVITA' DI BASE

Le Società che non avessero ancora ottemperato all'invio del modulo di censimento, richiesto all'atto delle iscrizioni ai tornei giovanili (esordienti, pulcini, piccoli amici) sono invitate a spedire urgentemente lo stesso allo scrivente Comitato Regionale (FIGC SGS COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA, CASELLA POSTALE 520, 34100 TRIESTE) che determinerà successivamente l'appartenenza ad una delle seguenti tre tipologie:

1. SCUOLA DI CALCIO QUALIFICATA
2. SCUOLE DI CALCIO
3. CENTRO CALCISTICO DI BASE

Un tanto in considerazione della necessità di coordinare sempre meglio le attività calcistiche giovanili dai 6 ai 12 anni e valutare le trasformazioni in atto e le relative necessità territoriali.

2. CAMPIONATO ALLIEVI 2005/2006

2.1) RISULTATI 2° FASE

GIRONE "A"

gare 23/10/2005 - 3^ giornata	
VERZEGNIS - CAVAZZO	0 - 5
VELOX P. - VILLA	1 - 8
RIPOSA: ARTA TERME	

GIRONE "B"

gare 23/10/2005 - 3^ giornata	
OVARESE - TIMAUCLEULIS	2 - 6
MOBILIERI - REAL I.C.	0 - 5
RIPOSA: MOGGESE	

2.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

I Giudici Sportivi, avv. Luigi Pugnetti (effettivo) e la dr. Orietta Lunazzi (sostituto), nella seduta del 25 ottobre 2005, hanno adottato in base alle risultanze degli atti ufficiali, i seguenti provvedimenti disciplinari:

A CARICO DI CALCIATORI

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una giornata effettiva di gara seguito 4^ ammonizione: COIDESSA Roberto (Cavazzo).

2.3) DATE, ORARI E CALENDARIO 2^ FASE

Gare del 30/10/2005

GIRONE "A"	GIRONE "B"
CAVAZZO - VELOX P.	TIMAUCLEULIS - MOBILIERI
ARTA TERME - VERZEGNIS	MOGGESE - OVARESE
Riposa: VILLA	Riposa: REAL I.C.

Gare del 06/11/2005

GIRONE "A"	GIRONE "B"
VELOX P. - ARTA TERME	MOBILIERI - MOGGESE
VILLA - CAVAZZO	REAL I.C. - TIMAUCLEULIS
Riposa: VERZEGNIS	Riposa: OVARESE

DETERMINAZIONE DELLA CLASSIFICA

Solo per stabilire la classifica per quanto riguarda l'identificazione della prima squadra classificata nei due gironi, valgono le norme previste dall'art. 51 delle N.O.I.F.

3. TORNEO ESORDIENTI 2005/2006

3.1) GARE DISPUTATE

Hanno avuto regolare svolgimento le sotto elencate gare:

gara 15/10/2005 - 7^ giornata
STELLA AZZURRA - NUOVA TARVISIO

gara 20/10/2005 - 7^ giornata
ARTA TERME - MOBILIERI
gare 22/10/2005 - 8^ giornata
ARTA TERME - TIMAUCLEULIS
NUOVA TARVISIO - REAL I.C.
VELOX P. - VILLA
CAVAZZO - STELLA AZZURRA
PONTEBBANA - MOBILIERI
MOGGESE - OVARESE

3.2) **MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE**

Si rende noto che, a seguito della richiesta di entrambe le società, è stato autorizzato il recupero della gara come sotto riportato :

DATA	GARA	ORARIO	CAMPO DI GIUOCO
01/11/2005	STELLA AZZURRA - OVARESE	15.30	"T. Goi" Gemona del Friuli

3.3) **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

I Giudici Sportivi, avv. Luigi Pugnetti (effettivo) e la dr. Orietta Lunazzi (sostituto), nella seduta del 25 ottobre 2005, in base alle risultanze degli atti ufficiali, non hanno adottato alcun provvedimento disciplinare.

Publicato ed affisso all'albo in Tolmezzo il 26 ottobre 2005.

Il Segretario

-rag. Maria Nascimben-

Il Presidente

-p.i. Emidio Zanier-